

ALLEGATO	ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 393/2023 - I.P. 817/2023	
	ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	
	RITIRO E TRASPORTO A SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIA-	
	LI, NON SANITARI E NON PERICOLOSI PER LA DURATA DI	
	MESI 48 (CIG:).	
	Con la presente scrittura privata	
	TRA	
	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBAR-	
	DIA E DELL’EMILIA-ROMAGNA “BRUNO UBERTINI”, di se-	
	guito denominato “Istituto” o anche “IZSLER”, con	
	sede legale in Brescia, via A. Bianchi n.9, codice	
	fiscale e partita Iva 00284840170, in persona del	
	Dott. Marco Pio Olivieri, nato a San Giovanni Ro-	
	tondo(FG) il 08/11/1974, come da poteri conferiti	
	con Decreto del Direttore Generale n.41 del	
	07/02/2023,	
	E	
	 (di seguito denominato an-	
	che “Affidatario” o “Fornitore” o “Appaltatore”) -	
	con sede legale in,	
	via, n....., partita	
	Iva, in persona del legale rappre-	
	sentante, sig....., nato	
	a il domiciliato per	

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 393/2023 - I.P. 817/2023		
	la carica presso la sede societaria, firma digitale	
	intestata valida e non revocata;	
	PREMESSO CHE	
	- l'Istituto, con Determinazione Dirigenziale	
	n..... del 2023, ha autorizzato	
	l'avvio di una procedura d'appalto per il servizio	
	di ritiro e trasporto a smaltimento di rifiuti spe-	
	ciali non sanitari e non pericolosi, da esperire	
	con procedura aperta sopra soglia comunitaria, a	
	lotto unico, per la durata di mesi 48; da parte	
	della CUC Centrale Unica di Committenza Area Vasta	
	Provincia di Brescia;	
	- con Determinazione Dirigenziale n.	
	del l'Istituto ha appaltato il	
	succitato servizio all'operatore economico	
		
	- che l'appalto di cui trattasi si basa su un ac-	
	cordo-quadro di cui all'art. 59 del D. Lgs 36/2023;	
	- che il suddetto fornitore, a ga-	
	ranzia del puntuale ed esatto adempimento del pre-	
	sente contratto ha prestato la cauzione definitiva,	
	pari al 2% del valore presunto del contratto, per €	
	(...../00), tramite polizza n....., rilasciata	
	da	

ALLEGATO	ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 393/2023 - I.P. 817/2023	
	Nel caso in cui si verificchino inadempienze contrattuali ad opera dell'Appaltatore, l'Istituto potrà incamerare quota parte della suddetta cauzione, fermo restando che il Fornitore dovrà provvedere alla sua ricostituzione entro 10 gg., fatta salva l'eventuale risoluzione del contratto.	
	Il contenuto obbligatorio del presente Contratto è integrato dalle previsioni contenute in tutti gli atti di gara tra i quali, in particolar modo il Bando di Gara, il Capitolato Speciale Tecnico Pre-stazionale, il Disciplinare di gara, il DUVRI, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica presentate dal Fornitore.	
	Gli atti ed i documenti richiamati nel presente accordo, ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.	
	<i>Ciò premesso, tra le parti, come in epigrafe rappresentate,</i>	
	SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE	
	Art.1 - Disposizioni generali	
	Il presente Accordo Quadro definisce i termini e le condizioni con cui l'Affidatario si obbliga ad eseguire, su richiesta dell'IZSLER, per il periodo di cui al successivo art.5, gli ordini attuativi di	

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 393/2023 - I.P. 817/2023		
	fornitura dei servizi di ritiro e trasporto a smaltimento di rifiuti speciali, non sanitari e non pericolosi, prodotti dalle sedi dell'IZSLER, ed individuati nel Capitolato Speciale Tecnico Prestazionale che si allega al presente atto (Allegato A).	
	L'esecuzione dell'accordo quadro è regolata dalle clausole dettate dal presente atto, dal vigente Codice dei contratti pubblici, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, in quanto applicabili.	
	Il presente Accordo Quadro si ispira al principio della presupposizione, essendo l'entità della fornitura commisurata al fabbisogno effettivo dei servizi di ritiro e trasporto a smaltimento di rifiuti prodotti di cui necessita l'IZSLER.	
	Le prestazioni che verranno effettivamente ordinate sono esclusivamente quelle che si renderanno necessarie nel corso dei mesi di validità del presente accordo quadro, a seguito di specifica richiesta e ad insindacabile giudizio dell'IZSLER; ciò significa che l'Affidatario sarà tenuto a fornire, alle condizioni economiche e secondo le modalità di cui	

ALLEGATO	ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 393/2023 - I.P. 817/2023	
	al presente accordo, solo ed esclusivamente i ser-	
	vizi che verranno effettivamente ordinati.	
	Art.2 - Oggetto	
	L’Affidatario si impegna a fornire un servizio ar-	
	ticolato di ritiro e trasporto a smaltimento di ri-	
	fiuti speciali, non sanitari e non pericolosi, pro-	
	dotti dall’IZSLER, nel rispetto dell’Offerta Tecni-	
	ca ed Economica formulate in sede d’appalto (Alle-	
	gati B e C) e secondo quanto indicato nel Capitola-	
	to Speciale (Allegato A).	
	Fermo restando l’importo massimo stabilito dal pre-	
	sente accordo quadro all’art.5, l’IZSLER si riserva	
	la facoltà di richiedere all’Affidatario l’esecu-	
	zione di servizi analoghi o complementari , previa	
	richiesta di specifico preventivo di spesa e suc-	
	cessiva conferma dell’esecuzione, secondo le moda-	
	lità procedurali indicate nell’allegato A.	
	Il servizio dovrà essere effettuato garantendo la	
	puntuale osservanza delle norme legislative, rego-	
	lamentari e tecniche vigenti in materia.	
	Il Fornitore deve, per tutta la durata del contrat-	
	to essere titolare delle apposite autorizzazioni	
	e/o iscrizioni previste per lo svolgimento del ser-	
	vizio come presentate in sede di gara d’appalto.	

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 393/2023 - I.P. 817/2023		
	Il contratto sarà gestito a <i>quantità e a valore</i> . Le	
	quantità di rifiuti indicate nella documentazione	
	di gara quali fabbisogni stimati sono suscettibili	
	di variazione in difetto o in eccedenza (quinto di	
	legge), per effetto di aumenti/diminuzioni derivan-	
	ti da minore/maggiore attività dell'Istituto o da	
	modifiche organizzative. Nei confronti di tali va-	
	riazioni, che accetta sin da ora, il Fornitore non	
	potrà avanzare pretese, sollevare alcuna eccezione	
	al riguardo o pretendere indennità di sorta. Per-	
	tanto, nel caso si renda necessario, in corso di	
	esecuzione del contratto, un aumento o una diminu-	
	zione dell'importo della fornitura nel suo comples-	
	so, l'Appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi	
	sino alla concorrenza di un quinto dell'importo	
	contrattuale alle medesime condizioni previste nel	
	contratto, fatte salve eventuali revisioni prezzo.	
	Le parti si danno reciprocamente atto che le previ-	
	sioni di fabbisogno non costituiscono, per l'Appal-	
	tatore, minimo contrattuale garantito.	
	Qualora al Fornitore venga meno la disponibilità di	
	conferimento agli impianti di termodistruzione e/o	
	di smaltimento, ne dovrà dare comunicazione tempe-	
	stiva all'IZSLER unitamente a copia dei documenti	

ALLEGATO	ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 393/2023 - I.P. 817/2023	
	autorizzativi del nuovo/i impianto/i in sostituzione	
	del/i precedente/i: l'Istituto al riguardo sarà	
	comunque sollevato da ogni responsabilità diretta o	
	indiretta nella gestione dei rifiuti.	
	Art.3 - Corrispettivo	
	I corrispettivi per i servizi oggetto del presente	
	accordo quadro sono dettagliatamente riportati	
	nell'allegato C.	
	Per effetto dei suddetti costi il contratto di cui	
	trattasi non potrà eccedere, nel corso dei 48 mesi	
	di durata, la cifra complessiva di	
	€ al netto di iva, come in se-	
	guito determinata:	
	- importo contrattuale mesi 48	
	€,00	
	cui sommano le seguenti cifre:	
	- eventuali modifiche in fase di esecuzione	
	€ <u>.....,00</u>	
	TOTALE	
	€	
	Eventuali modifiche del contratto in fase di esecu-	
	zione:	
	In casi eccezionali, il contratto in corso di ese-	
	cuzione può prorogato per il tempo strettamente ne-	

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 393/2023 - I.P. 817/2023		
	cessario alla conclusione della procedura di indi-	
	viduazione del nuovo contraente se si verificano le	
	condizioni indicate all'art. 120 comma 11. In	
	tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione	
	delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi	
	prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.	
	Variazione fino a concorrenza del quinto	
	dell'importo del contratto: qualora in corso di	
	esecuzione si renda necessario un aumento o una di-	
	minuzione delle prestazioni fino alla concorrenza	
	del quinto dell'importo del contratto, l'ammini-	
	strazione aggiudicatrice può imporre all'appaltato-	
	re l'esecuzione alle condizioni originariamente	
	previste. In tal caso l'appaltatore non può fare	
	valere il diritto alla risoluzione del contratto.	
	<i>Ai sensi dell'art. 120, c.1 lettera a) del D. Lgs</i>	
	<i>36/2023</i> il contratto potrà essere modificato, fino	
	all'importo massimo aggiuntivo di € 40.000,00 al	
	netto di IVA, nel caso in cui, in corso di esecu-	
	zione:	
	• si rivelassero necessarie delle prestazioni	
	aggiuntive analoghe o similari a quelle ini-	
	zialmente affidate, necessarie per l'esecuzio-	
	ne di nuove attività istituzionali (nuove la-	

ALLEGATO	ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 393/2023 - I.P. 817/2023	
	vorazioni e quindi nuovi rifiuti), sempreché	
	la struttura complessiva dell'accordo quadro	
	si possa ritenere inalterata;	
	• si manifestasse l'esigenza di svolgere il ser-	
	vizio in altre località causa trasferimento	
	delle sedi territoriali, o a seguito di rea-	
	lizzazione di nuovi edifici a costituzione di	
	altre sedi territoriali dell'IZSLER in Lombar-	
	dia ed Emilia-Romagna;	
	• per particolari emergenze che comportino esi-	
	genze eccezionali (anche emergenze sanitarie	
	Peste suina, aviaria);	
	Art.4 - Fatturazione e pagamenti	
	Il pagamento avverrà, a mezzo mandato, a 60 giorni	
	dalla data di ricevimento delle singole fatture.	
	Le prestazioni effettuate dall'Affidatario dovranno	
	essere fatturate elettronicamente ai sensi del De-	
	creto Legge n. 66/2014, convertito in Legge n.	
	89/2014, che ha introdotto l'obbligo della fattura-	
	zione elettronica nei rapporti con la Pubblica Am-	
	ministrazione.	
	L'IZSLER potrà accettare solo fatture emesse e tra-	
	smesse attraverso il sistema di interscambio (SDI)	
	nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo il	

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 393/2023 - I.P. 817/2023		
	formato previsto dal Decreto ministeriale del 3	
	aprile 2013 n. 55 ("Regolamento in materia di emis-	
	sione, trasmissione e ricevimento della fattura	
	elettronica da applicarsi alle amministrazioni pub-	
	bliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213	
	della legge 24 dicembre 2007 n. 44") http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/normativa/f-	
	2.htm	
	Non si potrà procedere a nessun pagamento, nemmeno	
	parziale, sino alla ricezione della fattura elet-	
	tronica secondo le specifiche di cui sopra.	
	I pagamenti avverranno tramite bonifico bancario	
	sui conti	
	correnti che verranno individuati dall'affidatario	
	nel rispetto del successivo articolo che disciplina	
	la tracciabilità dei flussi finanziari.	
	La fatturazione dovrà avvenire nel rispetto delle	
	condizioni economiche di cui al presente accordo	
	quadro, fatta salva l'eventuale revisione di prez-	
	zi.	
	L'appalto di cui al presente accordo quadro è sog-	
	getto a "verifica di conformità" - prima di ciascun	
	pagamento - per appurare che l'oggetto dei contrat-	
	ti attuativi in termini di prestazioni, obiettivi e	

ALLEGATO	ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 393/2023 - I.P. 817/2023	
	caratteristiche tecniche, economiche e qualitative	
	sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle	
	previsioni e delle pattuizioni contrattuali.	
	Il riconoscimento degli eventuali interessi legali	
	richiesti per il ritardato pagamento avverrà secon-	
	do le norme previste in materia.	
	Art.5 - Durata e valore massimo dell'accordo	
	Il presente accordo quadro avrà la durata di 48	
	(quarantotto) mesi, dal	
	al	
	La sua efficacia decorrerà dalla data di registra-	
	zione dello stesso al protocollo generale	
	dell'ultimo firmatario.	
	L'importo massimo delle prestazioni oggetto	
	dell'accordo quadro è stabilito inderogabilmente in	
	complessivi €	
	(...../00), IVA esclusa. Tale importo	
	è l'importo complessivo di spesa massima entro il	
	quale possono essere affidati i servizi di cui al	
	presente accordo quadro. Tale importo non rappre-	
	senta un obbligo contrattuale precostituito.	
	Art.6 - Referenti	
	L'IZSLER nomina proprio Referente per le attività	
	relative ai servizi di cui al presente accordo,	

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 393/2023 - I.P. 817/2023		
	nonché Responsabile dell'Esecuzione dell'accordo	
	(DEC), il Sig. Domenico Laffranchi, dipendente	
	dell'IZSLER in servizio presso la UO Gestione Tec-	
	nico Patrimoniale.	
	L'Affidatario individua quale proprio Referente	
	il	
	Art.7 - Modalità di ordinazione ed esecuzione delle	
	prestazioni	
	Gli ordini afferenti i contratti attuativi del pre-	
	sente accordo quadro saranno trasmessi all'Affida-	
	tario dal Referente dell'IZSLER individuato al pre-	
	cedente art.6 in forma scritta, sulla base delle	
	esigenze dell'Istituto, nel corso dei mesi di va-	
	lenza contrattuale e secondo le intese e gli accor-	
	di che saranno intrapresi tra le parti in merito	
	alla gestione operativa degli interventi.	
	Art.8 - Cessione del contratto e del credito	
	È fatto assoluto divieto all'Affidatario di cedere	
	totalmente o parzialmente a terzi, senza il consen-	
	so preventivo scritto dell'Istituto, e senza	
	l'osservanza degli artt. 1406 e 1407 del Codice Ci-	
	vile, l'esecuzione di tutta o parte della presta-	
	zione di servizi oggetto dell'accordo.	

ALLEGATO	ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 393/2023 - I.P. 817/2023	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2558 del Codice Civile, è ammesso il subentro dell'impresa cessionaria a quella cedente nei casi di fusione, scissione, accorpamento o cessione di ramo d'azienda; in tal caso il subentro è condizionato alla verifica, in capo al subentrante, dei requisiti necessari per contrarre con l'Istituto. Le cessioni senza consenso fanno sorgere nell'Istituto il diritto a sciogliere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziali.	
	La cessione dei crediti derivanti dal contratto è disciplinata dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 cui si fa espresso richiamo. La cessione del credito non è efficace per le fatture oggetto di contestazione.	
	Art.9 - Obblighi derivanti da leggi e regolamenti vigenti	
	L'Affidatario deve osservare tutti gli obblighi derivanti da leggi, contrattazione collettiva e regolamenti vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali; tutti i relativi oneri sono a suo esclusivo carico.	
	Le parti danno atto che l'esecuzione del contratto si intende subordinata inderogabilmente all'osservanza delle condizioni di cui al presente capitolato.	

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 393/2023 - I.P. 817/2023		
	vanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e	
	successive modificazioni ed integrazioni che	
	s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante	
	del contratto medesimo. Il rapporto di lavoro con	
	il personale dipendente o incaricato per lo svolgi-	
	mento delle prestazioni dovrà essere regolato dalle	
	vigenti norme sui contratti di lavoro, nel rispetto	
	delle vigenti leggi e regolamenti, ivi compresi	
	quelli disciplinanti l'esercizio delle attività	
	professionali nonché delle disposizioni in materia	
	di sicurezza e protezione dei lavoratori, compati-	
	bilmente con la natura giuridica dell'affidatario.	
	È a carico dell'affidatario ogni onere retributivo,	
	assicurativo e previdenziale riguardante il perso-	
	nale impegnato nelle attività previste nel presente	
	contratto.	
	Il personale addetto dovrà essere regolarmente in-	
	caricato dei compiti affidatigli, previa stipula-	
	zione con l'Affidatario di apposito contratto, se-	
	condo le modalità previste e consentite dalla nor-	
	mativa. L'Istituto resterà estraneo a qualunque	
	controversia che dovesse eventualmente sorgere tra	
	il personale e l'affidatario.	

ALLEGATO	ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 393/2023 - I.P. 817/2023	
	L’Affidatario assume per l’effetto ogni responsabi-	
	lità per infortuni e danni a persone e cose arreca-	
	ti all'Istituto od a terzi per fatto proprio o dei	
	suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni,	
	nell'esecuzione degli adempimenti assunti con	
	il presente accordo quadro.	
	Art.10 - Clausola Risolutiva Espressa	
	In aggiunta alle fattispecie previste dal codice	
	civile in	
	materia, il presente accordo potrà essere, altre-	
	sì, risolto in seguito ad una semplice dichiarazio-	
	ne dell’IZSLER, nei seguenti casi:	
	- violazione degli obblighi di cui al D. Lgs	
	152/2006;	
	- violazione della normativa relativa alla traccia-	
	bilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 del-	
	la Legge n. 136 del 13 agosto 2010;	
	- inosservanza del codice di comportamento IZSLER e	
	del Patto di integrità in materia di contratti pub-	
	blici di Regione Lombardia di cui al successivo	
	art. 14.	
	Art.11 - Penalità	

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 393/2023 - I.P. 817/2023		
	L'Istituto può disporre, in qualsiasi momento, ac-	
	certamenti e controlli sul servizio svolto e/o sul-	
	le modalità operative, al fine di verificare	
	l'esatta rispondenza rispetto a quanto statuito	
	contrattualmente nel presente contratto e negli al-	
	legati.	
	Le eventuali inadempienze riscontrate in sede di	
	controllo o di ulteriori accertamenti potranno co-	
	stituire motivo di contestazione al Fornitore.	
	La determinazione dell'inadempimento e della gravi-	
	tà nonché la quantificazione dell'importo della pe-	
	nale sono di esclusiva competenza dell'IZSLER e,	
	pertanto, l'Appaltatore non potrà sollevare alcuna	
	eccezione in merito. L'Istituto sarà legittimato ad	
	applicare, a proprio insindacabile giudizio, le se-	
	guenti penali nei casi di inadempimento contrattua-	
	le:	
	- Il mancato rilascio della quarta copia del formu-	
	lario entro il termine previsto di tre mesi dal ri-	
	tiro del rifiuto, comporterà l'applicazione di una	
	penale pecuniaria di € 50,00 per ogni giorno di ri-	
	tardo rispetto al termine pattuito;	
	- Il mancato rispetto della data programmata e con-	
	cordata tra le parti per il ritiro comporterà	

ALLEGATO	ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 393/2023 - I.P. 817/2023	
	l'applicazione di una penale pecuniaria di € 100,00	
	per ogni giorno naturale, successivo e continuo di	
	ritardo, a meno che l'appaltatore non dimostri che	
	l'inadempimento è dovuto a causa di forza maggiore.	
	In tal caso l'Appaltatore deve darne immediata co-	
	municazione al Referente IZSLER e comunicare nuova	
	data per l'effettuazione del servizio entro le 24	
	ore successive;	
	- il mancato rinnovo delle polizze assicurative ri-	
	chieste indicate nel successivo art. 16 comporterà	
	l'applicazione di una penale pecuniaria di € 100,00	
	per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di	
	scadenza delle stesse.	
	Le sanzioni derivanti da altre inadempienze non	
	elencate sopra saranno stabilite dall'IZSLER in mi-	
	sura proporzionale all'entità dell'infrazione e co-	
	munque comprese da un minimo di € 100,00 (cento	
	euro) a un massimo di € 1.000,00 (mille euro)	
	per ogni singola infrazione. In caso di recidività	
	delle infrazioni si procederà con l'applicazione di	
	penale doppia; in caso di ulteriore recidività	
	l'IZSLER potrà procedere con l'adozione di più se-	
	vere misure fino alla risoluzione del contratto.	

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 393/2023 - I.P. 817/2023		
	L'applicazione della sanzione sarà preceduta da	
	formale contestazione dell'inadempienza che IZSLER	
	trasmetterà al fornitore a mezzo PEC; il Fornitore	
	avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro	
	il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavora-	
	tivi dal ricevimento della contestazione.	
	Le eventuali memorie giustificative o difensive del	
	Fornitore saranno sottoposte all'esame del RUP e	
	del DEC per la successiva eventuale applicazione	
	della penalità.	
	L'applicazione di penali pecuniarie, se del caso,	
	dovrà essere necessariamente preceduta da espressa	
	notifica a mezzo PEC. Le suddette sanzioni potranno	
	essere applicate anche per le irregolarità commesse	
	dal personale dipendente dalla stessa, dai collabo-	
	ratori, dagli eventuali subappaltatori nonché per	
	lo scorretto comportamento verso il personale	
	dell'IZSLER e per indisciplina nello svolgimento	
	delle mansioni.	
	Non si applicherà alcuna penalità nel caso in cui	
	le attività non fossero effettuate per oggettive	
	cause di forza maggiore, che comunque dovranno es-	
	sere debitamente documentate e, per quanto possibi-	
	le, preventivamente comunicate al referente IZSLER.	

ALLEGATO	ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 393/2023 - I.P. 817/2023	
	L'applicazione della penalità o della trattenuta	
	come sopra descritto non pregiudica il diritto di	
	rivalsa dell'IZSLER nei confronti dell'operatore	
	economico per eventuali danni patiti, né il diritto	
	di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'ope-	
	ratore rimane comunque e in qualsiasi caso respon-	
	sabile per eventuali inadempienze.	
	Qualora l' Affidatario, regolarmente diffidato, non	
	ottemperi ai propri obblighi contrattuali entro il	
	quinto giorno successivo all'avvenuta contestazione	
	delle inadempienze rilevate, ovvero non venga pre-	
	sentata alcuna controdeduzione entro il termine	
	stabilito, fatto salvo il diritto alla rifusione	
	dei danni e l'applicazione delle penali descritte,	
	IZSLER avrà facoltà di ordinare e di fare eseguire	
	d'ufficio, a spese dell' affidatario del contratto,	
	le attività necessarie per il regolare andamento	
	contrattuale.	
	Il recupero delle spese di cui al comma precedente,	
	eventualmente aumentate a titolo di rimborso spese	
	generali, così come le sanzioni corrispondenti alle	
	penalità applicate, potranno essere recuperate	
	dall'IZSLER, a propria scelta, come segue:	

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 393/2023 - I.P. 817/2023		
	1) con rivalsa sul deposito cauzionale, che, nel	
	caso, dovrà essere tempestivamente integrato	
	dall'appaltatore fino alla concorrenza dell'importo	
	originario;	
	2) con trattenuta sul primo rateo di pagamento del-	
	la successiva	
	fattura in scadenza.	
	Le penali dovute saranno incamerate decorsi 30	
	giorni naturali, successivi e continui dalla data	
	in cui l'IZSLER notificherà per iscritto (con PEC)	
	l'ammontare dell'infrazione. Decorso tale termine,	
	l'Istituto provvederà, senza bisogno di messa in	
	mora e con semplice provvedimento amministrativo	
	all'incameramento del dovuto. L'importo complessivo	
	delle penali non potrà essere superiore al 10%	
	dell'intero importo contrattuale netto, fatto salvo	
	il diritto al risarcimento del maggior danno subi-	
	to.	
	Laddove né la cauzione definitiva né l'importo del-	
	la successiva fattura in scadenza risultino di ca-	
	pienza sufficiente rispetto alla penalità commina-	
	ta, IZSLER procederà con emissione di documento fi-	

ALLEGATO	ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 393/2023 - I.P. 817/2023	
	scale per la parte restante di penali allo stesso	
	dovute.	
	Art.12 - Tracciabilità dei flussi finanziari	
	L’Affidatario assume su di sé gli obblighi di trac-	
	ciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136	
	del 13/08/2010 e ss. mm. ii.	
	L’Affidatario deve comunicare all’Istituto gli	
	estremi identificativi di uno o più conti correnti	
	bancari o postali, accesi presso banche o presso la	
	società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in	
	via esclusiva alle commesse pubbliche o, nel caso	
	di conti correnti già esistenti, dalla loro prima	
	utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad	
	una commessa pubblica, entro 7 giorni dalla loro	
	accensione. In entrambi i casi le coordinate del	
	conto corrente dovranno essere trasmesse insieme	
	alle generalità, al codice fiscale delle persone	
	delegate ad operare su di esso (art. 3 comma 7).	
	Tutte le comunicazioni di cui sopra sono fatte me-	
	diante dichiarazione sostitutiva dell’atto di noto-	
	rietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 da inviarsi a	
	mezzo Posta Elettronica Certificata da copia di un	
	documento di identità del sottoscrittore in corso	
	di validità.	

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 393/2023 - I.P. 817/2023		
	In pendenza della comunicazione dei dati di cui so-	
	pra, l'Istituto non eseguirà alcun pagamento a fa-	
	vore dell'appaltatore. Di conseguenza, i termini di	
	pagamento si intenderanno sospesi.	
	L'Affidatario si impegna altresì a comunicare ogni	
	modifica relativa ai dati trasmessi entro sette	
	giorni da quello in cui la variazione è intervenu-	
	ta.	
	Art.13 - Spese e oneri tributari	
	Spese ed oneri per la stipula del presente accordo	
	sono a carico della Affidatario, ivi compresa	
	l'imposta di bollo il cui pagamento è assolto in	
	conformità a quanto previsto dall'art.18, comma 10,	
	del D.Lgs. n.36/2023, dall'allegato I.4 al predetto	
	decreto, dal provvedimento dell'Agenzia delle En-	
	trate n.240013 del 28 giugno 2023 e dalla Risolu-	
	zione n.37/E adottata dalla predetta Agenzia nella	
	medesima data pari ad € 120,00.	
	Il presente accordo sarà oggetto di registrazione	
	solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 3 e 5 Ta-	
	riffa, Parte Prima allegata D.P.R. 131/1986.	
	Art.14 - Codice di comportamento e Patto di inte-	
	grità in materia di contratti pubblici di Regione	
	Lombardia	

ALLEGATO	ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 393/2023 - I.P. 817/2023	
	L'IZSLER informa la propria attività contrattuale	
	secondo i contenuti di cui al Codice di Comporta-	
	mento, quale dichiarazione dei valori, insieme dei	
	diritti, dei doveri e delle	
	responsabilità, nei confronti dei portatori di in-	
	teresse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), ap-	
	provato con deliberazione del Consiglio di ammini-	
	strazione n. 14 del 10.12.2021, in ottemperanza a	
	quanto previsto dall'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001	
	e ss.mm.ii, documento che integra e specifica il	
	Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di	
	cui al DPR n. 62/2013.	
	Le norme contenute nel predetto Codice si applica-	
	no, per quanto compatibili, ai titolari di contrat-	
	ti di consulenza o collaborazione a qualsiasi tito-	
	lo, anche professionale, ai titolari di organi e di	
	incarichi negli uffici di diretta collaborazione	
	dei vertici politici dell'amministrazione, nonché	
	ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche profes-	
	sionale, di imprese fornitrici di servizi in favore	
	dell'Istituto.	
	Tutti i fornitori, quali soggetti terzi sono tenuti	
	nei rapporti con l'IZSLER, ad uniformare la loro	
	condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici	

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 393/2023 - I.P. 817/2023		
	della gestione dei contratti definiti nel Codice di	
	Comportamento, tenendo presente che la violazione	
	dello stesso comporterà la risoluzione di diritto	
	del rapporto contrattuale in essere, nonché il pie-	
	no diritto dell'IZSLER di chiedere ed ottenere il	
	risarcimento dei danni patiti per la lesione della	
	sua immagine ed onorabilità.	
	La Affidatario dovrà, altresì, attenersi a quanto	
	previsto dal DPR 16.04.2013, N. 62: "Regolamento	
	recante codice di comportamento dei dipendenti pub-	
	blici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo	
	2001, n. 165" che al comma 3 dell'art. 2 stabilisce	
	che le pubbliche amministrazioni estendono gli ob-	
	blighi di condotta previsti dal presente codice nei	
	confronti di imprese fornitrici di beni e servizi.	
	A tal fine, nel caso di violazione degli obblighi	
	derivante dal citato codice, l'Istituto potrà pro-	
	cedere alla risoluzione o decadenza del rapporto	
	contrattuale.	
	Il Codice è reperibile sul sito internet istituzio-	
	nale: www.izsler.it , nella sezione "Amministrazione	
	Trasparente" - "Disposizioni generali" - sotto-	
	sezione di primo livello "Atti generali", sotto-	

ALLEGATO	ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 393/2023 - I.P. 817/2023	
	sezione di secondo livello "Codice disciplinare e	
	codice di condotta".	
	L'Affidatario accetta, altresì, il PATTO DI INTE-	
	GRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DI REGIONE	
	LOMBARDIA.	
	L'Affidatario dovrà impegnarsi a non prestare ser-	
	vizi in conflitto con gli interessi dell'Istituto,	
	per tutta la durata dell'appalto.	
	Art.15 - Tutela della privacy e obblighi di riser-	
	vatezza	
	L'IZSLER informa l'Affidatario, quale titolare del	
	trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti	
	dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, che i	
	predetti dati personali saranno trattati, con	
	l'ausilio di archivi cartacei e di strumenti	
	informatici idonei a garantire la massima sicurezza	
	e riservatezza, per le finalità`e nelle modalità`	
	illustrate nell'Informativa dei diritti dell'intere-	
	ressato, disponibile sul sito web istituzionale -	
	www.izsler.it - InformativaFornitori.pdf (iz-	
	sler.it) nella sua forma estesa e completa.	
	L'Affidatario e l'IZSLER si obbligano ad osservare	
	e a far osservare a tutto il personale coinvolto	
	nell'esecuzione del presente accordo quadro e dei	

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 393/2023 - I.P. 817/2023		
	contratti attuativi il più stretto riserbo su in-	
	formazioni, dati e documenti di carattere riservato	
	di cui potranno venire a conoscenza per l'esecuzio-	
	ne dell'appalto. Tali dati/informazioni/documenti	
	potranno essere utilizzati esclusivamente per la	
	corretta esecuzione dei servizi di cui al presente	
	accordo quadro ed ai relativi contratti attuativi.	
	Art.16 - Polizze assicurative	
	L'aggiudicatario dell'appalto, prima della stipula	
	del presente contratto, ha presentato copia di ido-	
	nea copertura assicurativa, che dovrà essere mante-	
	nuta attiva per tutta la durata del contratto, per	
	la responsabilità civile da inquinamento, per la	
	responsabilità civile per danni a cose e/o persone	
	e per i rischi connessi all'esecuzione del servi-	
	zio, con i seguenti massimali minimi:	
	- Polizza r.c. inquinamento con massimale non infe-	
	riore a Euro 2.500.000,00 (per singolo sinistro);	
	- Polizza r.c.a. relativa agli autoveicoli regolar-	
	mente abilitati al trasporto e comprese le opera-	
	zioni di carico e scarico, con massimale non infe-	
	riore ad Euro 5.000.000,00 (per singolo sinistro);	

ALLEGATO	ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 393/2023 - I.P. 817/2023	
	- Polizza r.c.t./o. dell' Appaltatore con massima-	
	le unico non inferiore a Euro 3.000.000,00 (per	
	singolo sinistro).	
	Art.17 - Foro competente	
	In caso di eventuali controversie è competente il	
	Foro di Brescia.	
	Art.18 - Disposizioni finali	
	Il presente accordo annulla e sostituisce ogni pre-	
	cedente pattuizione intercorsa tra le parti, rela-	
	tivamente a quanto qui negoziato.	
	Ogni eventuale modifica al presente accordo dovrà	
	essere effettuata con atto sottoscritto da entrambe	
	le parti; in mancanza non sarà valida e vincolante	
	per le parti.	
	La nullità o l'inefficacia di singole disposizioni	
	o clausole del presente accordo non comporterà la	
	nullità o l'inefficacia delle altre disposizioni o	
	clausole, né dell'accordo.	
	L'eventuale tolleranza di una delle parti dei com-	
	portamenti posti in essere dall'altra parte in vio-	
	lazione delle disposizioni del presente accordo non	
	costituirà, né potrà essere interpretata quale ri-	
	nuncia ai diritti derivanti dalle dispo	

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 393/2023 - I.P. 817/2023		
	sizioni violate e/o al diritto di esigere in un mo-	
	mento successivo l'esatto adempimento di tutto	
	quanto previsto dal presente accordo.	
	Il presente accordo - redatto in un unico esemplare	
	originale - è sottoscritto con firma digitale e ha	
	efficacia dalla data di registrazione dello stesso	
	al protocollo generale dell'ultimo firmatario	
	per l'IZSLER	
	Il Dirigente Responsabile dell'U.O. Provveditorato	
	Economato e Vendite	
	Dott. Marco Pio Olivieri	

	per l'Affidatario	
		

	Sottoscrizione esplicita delle clausole vessatorie	
	Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e	
	1342 C.C. l'Affidatario, come sopra rappresentato,	
	dichiara di approvare specificatamente le disposi-	
	zioni di cui agli articoli: Art. 10 (Clausola Riso-	

